



COMUNE DI GAZZO VERONESE

PROVINCIA DI VERONA

COPIA

N. 15 reg. delib.
del 26-06-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU, AI SENSI DEI COMMI DA 738 A 782 DELLA LEGGE N.160/2019.
---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oggi ventisei del mese di giugno dell'anno duemilaventi alle ore 15:00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti, si è riunito in seduta Ordinaria di Prima convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Negrini Stefano	Presente	Pizzamiglio Antonella	Presente
Leardini Veronica	Presente	Pasqualini Roberto	Presente
Bellani Claudio	Presente	Gallio Maela	Presente
Rinaldi Alex	Presente	Sbizzera Mascia	Assente
Sbizzera Simone	Presente		

Presenti 8 - Assenti 1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000, il SEGRETARIO Montemurro Francesco.

Constatato legale il numero degli intervenuti, Negrini Stefano nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU, AI SENSI DEI COMMI DA 738 A 782 DELLA LEGGE N.160/2019.
---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Sindaco pone ai voti la sotto riportata proposta di deliberazione in oggetto, su cui ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e si ottiene il seguente risultato.

Votazione:

Presenti n. 8;

Voti favorevoli n. 8 espressi legalmente;

Voti contrari nessuno;

Voti astenuti nessuno.

“IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che, per effetto delle disposizioni della legge n. 160 del 27 dicembre 2019:

- a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- la nuova (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 738 a 782;
- il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili: il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- il soggetto attivo dell'imposta è il Comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso;
- soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- è soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
- nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario;
- per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- in presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni;

- le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo;
- in caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo;
- l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso: a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero; il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente;
- a ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;
- in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;
- il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto di cui al comma 757;
- i soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta;
- restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili;
- gli enti di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200: la dichiarazione deve essere presentata ogni anno;
- ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:
 - a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
 - b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
 - c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità e alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti

urbanistici;

- d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
 - e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;
- il comune designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa;

CONSIDERATO che:

- per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente: il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente: nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
- per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità: si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato;

VISTI:

- il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con l'entrata in vigore dei regolamenti dal primo gennaio dell'anno di riferimento anche quando il suddetto termine è fissato in data successiva all'inizio dell'esercizio;
- il comma 169 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), in

forza del quale le deliberazioni degli enti locali aventi ad oggetto le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, adottate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, anche se successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

- il comma 779 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che, per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020: dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;
- il decreto del Ministro dell'interno del 13 dicembre 2019, il quale dispone il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020;
- il decreto legge n. 18/2020 che differisce ulteriormente il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2020 al 31 luglio 2020;

VISTO il D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e in particolare l'art. 52;

RILEVATO come occorre procedere ad adottare il relativo regolamento comunale per l'applicazione della nuova imposta a valere dal 1° gennaio 2020, secondo le disposizioni riportate dalla citata legge n. 160/2019 e dalle altre norme a cui la stessa fa rinvio;

VISTO, a tal fine, il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU, ai sensi dei commi da 738 a 782 della legge n. 160/2019, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. N. 267/200;

D E L I B E R A

- 1) di stabilire che, a decorrere dai periodi di imposta successivi al 31 dicembre 2019 non si applica l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- 2) l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della legge n. 160/2019;
- 3) di approvare, per i motivi esposti in premessa, il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU, ai sensi dei commi da 738 a 782 della legge n. 160/2019, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- 4) di stabilire che il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2020, con l'anno di imposta 2020;
- 5) di stabilire che il tributo sui servizi indivisibili non si applica dai periodi di imposta

successivi al 31 dicembre 2019;

- 6) di stabilire che per le annualità di imposta precedenti continuano ad applicarsi le norme relative all'imposta municipale propria e al tributo sui servizi indivisibili vigenti in ciascuna delle suddette annualità;
- 7) di abrogare ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

Visto l'esito della votazione proclamato dal Sindaco;

LA PROPOSTA E' APPROVATA

Poi, il Sindaco propone la immediata eseguibilità del provvedimento al fine di accelerare gli atti successivi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti n. 8;

Con voti favorevoli 8, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano dai 8 consiglieri votanti;

D E L I B E R A

Di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 234, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 267/2000 (art. 49 ed art. 147/bis) ed allegati alla presente deliberazione.

Il Consiglio Comunale, con voti unanimi favorevoli espressi legalmente, delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU, AI SENSI DEI COMMI DA 738 A 782 DELLA LEGGE N.160/2019.
---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta.

IL SINDACO
Negrini Stefano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

IL SEGRETARIO
Montemurro Francesco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITÀ DEL RESPONSABILE

ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU, AI SENSI DEI COMMI DA 738 A 782 DELLA LEGGE N.160/2019.

Regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE INTERESSATO
a norma del T.U.E.L.
(D.Lgs. n. 267/2000)

sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147/bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 12-06-20

Il Responsabile del Settore
Manara Riccardo

Documento informatico firmato digitalmente in originale
ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005,
che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITÀ DEL RESPONSABILE

ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'147/bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU, AI SENSI DEI COMMUNI DA 738 A 782 DELLA LEGGE N.160/2019.

Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE INTERESSATO
a norma del T.U.E.L.
(D.Lgs. n. 267/2000)

sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147/bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere Favorevole di regolarità contabile.*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 12-06-20

Il Responsabile del Settore
Manara Riccardo

Documento informatico firmato digitalmente in originale
ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005,
che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
n. 15 del 26-06-2020

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU, AI SENSI DEI COMMI DA 738 A 782 DELLA LEGGE N.160/2019.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 501.

COMUNE DI GAZZO VERONESE, li
06-07-2020

L' INCARICATO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
n. 15 del 26-06-2020

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU, AI SENSI DEI COMMI DA 738 A 782 DELLA LEGGE N.160/2019.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza. Per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.

COMUNE DI GAZZO VERONESE, lì
16-07-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Montemurro Francesco

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa